



Messaggio Municipale

Proponente l'aggiornamento del Regolamento comunale sui rifiuti del 9 novembre 2015 per l'introduzione della tassa sul sacco

Numero	Data	Risoluzione Municipale
12/2018	28 agosto 2018	358/2018 del 28.08.2018

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente l'aggiornamento del Regolamento comunale sui rifiuti del 9 novembre 2015 per l'introduzione della tassa sul sacco.

INTRODUZIONE

Il Gran Consiglio ticinese, nella sua seduta dell'8 novembre 2016 ha accolto la modifica della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb). Contro questa risoluzione è stato promosso un referendum, durante la votazione popolare tenutasi in data 21 maggio 2017, lo stesso è stato bocciato. La maggioranza dei votanti ha quindi deciso di approvare la modifica della LALPAmb, che in sostanza prevede l'introduzione su tutto il territorio cantonale della tassa sul sacco ed il conseguente principio di causalità imposto a livello federale per lo smaltimento dei rifiuti.

Questa modalità di copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) deve entrare in vigore in tutto il Ticino entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato, ovvero il 30 settembre 2019 (cfr. BU 2017/161 e circolare della Sezione degli Enti locali no. 20180621-4 del 21.06.2018).

In Svizzera lo smaltimento ecologico dei rifiuti è una delle condizioni ritenute fondamentali dal Legislatore per la protezione dell'ambiente, tema divenuto sempre più importante ed oggetto di particolare sensibilità negli ultimi decenni. Le basi legali sono ancorate nella Costituzione federale svizzera (cfr. artt. 73 e 74 CS), le quali sono poi state articolate in tutte le diverse Leggi e direttive in materia. La Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) ha in questo senso introdotto una specifica norma che prevede l'obbligo di finanziare lo smaltimento dei RSU conformemente al principio di causalità, che in pratica consiste nella tassa sul sacco. L'intento è quello d'imporre il pagamento dei costi di eliminazione dei rifiuti da chi ne è la causa. La competenza organizzativa è demandata ai Cantoni.

A livello cantonale la Legge ha suddiviso le competenze, attribuendo il compito di organizzare la raccolta dei RSU ai Comuni, per contro lo smaltimento è gestito dall'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) che provvede alla loro gestione.

BASE LEGALE E PRINCIPI

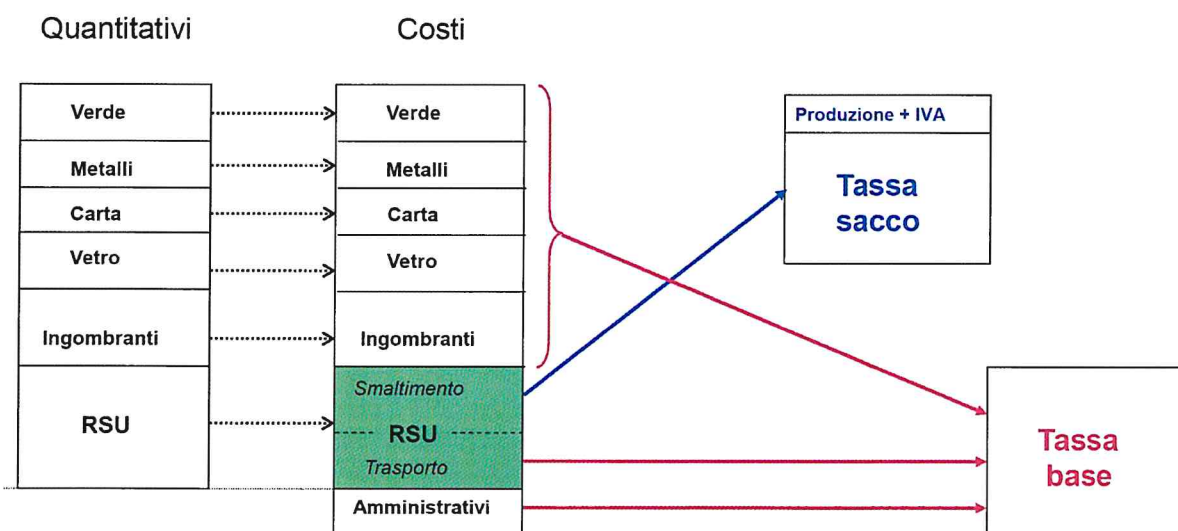
La modifica della LALPAmb, in particolare degli artt. 16, 18 e 28, ha imposto non solo l'introduzione in tutti i Comuni ticinesi del modello di copertura delle spese di raccolta e di smaltimento dei rifiuti con una tassa base (ad eccezione dello smaltimento RSU) ed una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi diretta a finanziare i costi dello smaltimento RSU, ma codifica una chiara autonomia decisionale in ambito di determinazione della tassa base.

Per quanto riguarda la tassa sul sacco, l'autonomia decisionale è assai limitata, poiché il Municipio, nella fissazione della tassa, rimanda alla forchetta stabilita annualmente dal Consiglio di Stato, sulla base dei dati forniti dall'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR).

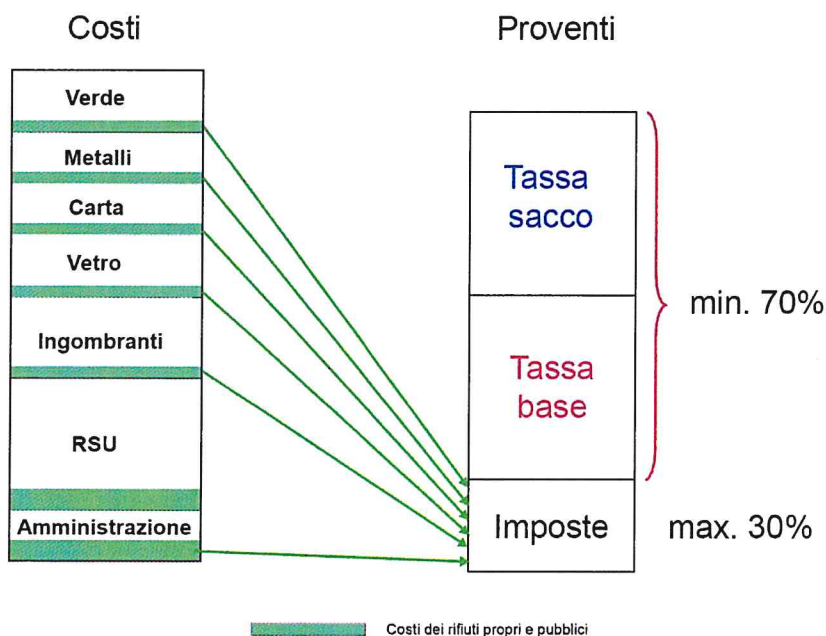
Infine le novelle legislative lasciano ai Comuni ampia facoltà di prevedere dei diritti particolari per offrire facilitazioni di carattere sociale od altre disposizioni speciali a tutela delle particolarità dell'Ente comunale.

Per quanto riguarda l'ambito contabile, a breve saranno introdotti i principi per l'adozione di una contabilità analitica e della copertura dei costi in funzione di garantire la dovuta trasparenza dei dati nei confronti della cittadinanza e degli utenti.

Schema del principio di finanziamento della tassa sul sacco e della tassa base (nessuna tassa causale per verde ed ingombranti):



Schema del grado di copertura dei costi (Comune senza contabilità analitica):



NUOVO SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Per il nuovo sistema di finanziamento del servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, il Municipio ha dovuto allestire una tabella di valutazione, basandosi sull’esperienza di altri Comuni od a valutazioni proprie. Sottostante riportiamo questa tabella di valutazione (proiezioni e copertura costi), dove si prova, nel limite del possibile, a proiettare l’applicazione delle nuove disposizioni comunali sulla base dei dati vigenti.

(in CHF)		TASSA BASE		PROIEZIONE TASSA BASE		TASSA SUL SACCO					PROIEZIONE TASSA SACCO		TASSA BASE MEDIA		
Utenti	Numero utenti	Minimo in CHF	Massimo in CHF	Fatturazione Minimo	Fatturazione Massimo	Sacchi (consumo mensile medio)	Grandezza sacco (in litri)	Costo sacco su base 35l - base fr. 1.00	Costo sacco su base 35l - base fr. 1.30	Consumo sacchi annuale	Prezzo 1.00*no.sacchi annuo*utenze	Prezzo 1.30*no.sacchi annuo*utenze	Fatturazione Media		
Persone sole	243	50.00	100.00	12'150.00	24'300.00	6	17	0.49	0.63	72	8'498.06	11'047.47	18'225.00		
Due o più persone	237	100.00	200.00	23'700.00	47'400.00	10	35	1.00	1.30	120	28'440.00	36'972.00	35'550.00		
Residenze secondarie	169	100.00	200.00	16'900.00	33'800.00	10	35	1.00	1.30	120	20'280.00	26'364.00	25'350.00		
Esercizi pubblici	8	400.00	800.00	3'200.00	6'400.00	24	110	3.14	4.09	288	7'241.14	9'413.49	4'800.00		
Esercizi alberghieri	2	400.00	800.00	800.00	1'600.00	24	110	3.14	4.09	288	1'810.29	2'353.37	1'200.00		
Posti letto alberghieri	93	1.00	3.00	93.00	279.00						-	-	186.00		
Persone giuridiche	17	100.00	500.00	1'700.00	8'500.00	8	60	1.71	2.23	96	2'797.71	3'637.03	4'250.00		
Supermercati	1	600.00	800.00	600.00	800.00	24	110	3.14	4.09	288	905.14	1'176.69	700.00		
Farmacie	1	600.00	800.00	600.00	800.00	8	60	1.71	2.23	96	164.57	213.94	700.00		
Posti a sedere esercizi pubblici	786	1.00	3.00	786.00	2'358.00						-	-	1'572.00		
Associazioni e Enti	5	100.00	200.00	500.00	1'000.00	6	17	0.49	0.63	72	174.86	227.31	750.00		
				TOT.	61'029.00	127'237.00						TOT.	70'311.77	91'405.30	93'283.00

Costi - 2017	Importo in CHF	Variazioni	
Acquisto sacchi rifiuti	3'087.00		
Manutenzione attrezzature	2'420.00		
Noleggio contenitori rifiuti	2'100.00		
Servizio raccolta rifiuti domestici	35'361.20	(-30%)	
Servizio raccolta rifiuti ingombranti	13'989.80	(+10%)	
Servizio raccolta separata	21'540.20	(+10%)	
Assicurazioni	20.00		
Altre spese beni e servizi (IVA + materiale informativo)	5'509.00		
Servizio smaltimento RSU	40'692.80	(-20%)	
Ecocentro Melide	6'979.00		
Addebiti interni (personale e ammortamenti)	31'535.00		
Costi taxa base	122'541.20		
Costi taxa variabile	40'692.80		
TOTALE COSTI SERVIZIO	163'234.00		
Ricavi 1 - 2017	Importo in CHF	Variazioni	
Altri ricavi	474.00		
Recupero riciclabili	2'553.10	(+10%)	
Ricavi 2 - 2017	Minimo	Massimo	Medio
Ricavi taxa base	61'029.00	127'237.00	93'283.00
Ricavi taxa sul sacco	70'311.00	91'405.00	-
Ricavi taxa sacco scarti vegetali (base 430 sacchi)	430.00	1'720.00	860.00
TOTALE RICA VI 1 (altri e recupero riciclabili)	3'027.10	3'027.10	3'027.10
TOTALE RICA VI 2 (tasse base e sul sacco)	131'770.00	220'362.00	164'454.00
TOTALE RICA VI SERVIZIO	134'797.10	223'389.10	167'481.10

PROPOSTA DI ATTUAZIONE

Nell'ambito dell'attuazione di questo nuovo sistema di finanziamento del servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, il Municipio è cosciente che durante il periodo di sensibilizzazione ed introduzione per il passaggio dalla precedente alla nuova prassi, vi saranno numerosi disagi da correggere e gestire. In questo senso è opportuna un'adeguata informazione all'utenza, come pure un accompagnamento tramite aggiornamenti alle infrastrutture presenti.

Per quanto concerne l'informazione e l'accompagnamento possiamo anticipare al Consiglio comunale le scelte per i temi seguenti.

A. Imballaggi ufficiali:

il colore dei sacchi sarà l'azzurro, che si allinea con i colori dello stemma comunale e si distingue dai Comuni limitrofi.

B. Punti vendita:

sono in corso le trattative per il commercio degli imballaggi ufficiali presso la Posta Svizzera SA ed il Piccadilly. In ogni caso i sacchi possono essere acquistati presso la Cancelleria comunale.

C. Organizzazione delle raccolte e sensibilizzazione:

oltre all'aggiornamento del calendario ecologico, verranno riviste e riorganizzate le raccolte, come pure si procederà alla sensibilizzazione dell'utenza tramite appositi avvisi cartacei ed elettronici (sito internet).

D. Piano di gestione dei rifiuti comunali:

al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti, come già avviene per l'acqua potabile e le canalizzazioni, anche per i rifiuti sarà elaborato uno specifico piano di gestione che indicherà:

- i luoghi di raccolta con i relativi contenitori messi a disposizione;
- la gestione dei luoghi di raccolta;
- il programma di manutenzione;
- le scelte strategiche future (contenitori interrati od altro), al fine di meglio pianificare gli orientamenti politici in questo ramo comunale;
- gli eventuali investimenti da inserire nel Piano Finanziario comunale (PF).

E. Disposizioni esecutive:

con la modifica di Regolamento, saranno attuate le dovute modifiche d'Ordinanza, in base alle scelte o le necessità che seguiranno con il nuovo sistema.

F. Contabilità:

nel rispetto della circolare della Sezione degli Enti locali no. 20180409-2 del 09.04.2018, anche i conti contabili legati alla gestione dei rifiuti, subiranno notevoli cambiamenti già con i preventivi 2019. Per maggiori dettagli si rimanda alla citata circolare.

Naturalmente questi aspetti saranno poi consolidati con l'approvazione formale del presente Messaggio, essendo lo stesso la base legale comunale di riferimento per il Municipio.

MODIFICHE LEGISLATIVE COMUNALI

Le modifiche legislative sono meglio indicate ed illustrate successivamente nella tavola sinottica delle proposte di modifica al Regolamento comunale sui rifiuti del 9 novembre 2015.

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni di Regolamento è prevista il 1° gennaio 2019, riservata l'approvazione della competente Autorità cantonale.

Limitatamente all'anno 2019 si prevede l'applicazione di una disposizione transitoria che riguarda l'emissione delle previgenti tasse base per i rifiuti, al fine di gestire nel migliore dei modi l'accompagnamento dell'utenza dal vecchio al nuovo sistema e permettere all'Amministrazione comunale, una volta approvata la nuova base legale, di aggiornare completamente il sistema informatico in uso. Purtroppo il controllo delle utenze a cui imporre la tassa e l'inserimento dell'abbonamento nell'applicativo informatico non può essere fatto automaticamente, ma dev'essere un'operazione controllata ed eseguita manualmente dal personale dell'Ufficio comunale delle Contribuzioni. Da ciò si rende necessario questo anno transitorio, dove saranno verificate tutte le utenze, sulla base delle categorie definite dal Municipio in via d'Ordinanza.

DISPOSITIVO DECISIONALE

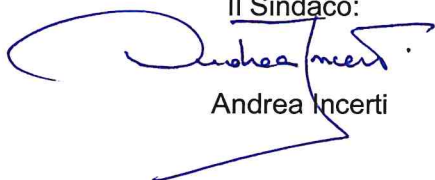
Sulla base di quanto sopra esposto, invitiamo l'onorando Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. il Regolamento comunale sui rifiuti del 9 novembre 2015 è modificato come alle proposte contenute nel presente Messaggio;
2. le modifiche e le sue disposizioni transitorie entrano in vigore, previa ratifica cantonale a norma dell'art. 190 LOC, con effetto il 1° gennaio 2019;
3. il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con ogni ossequio.

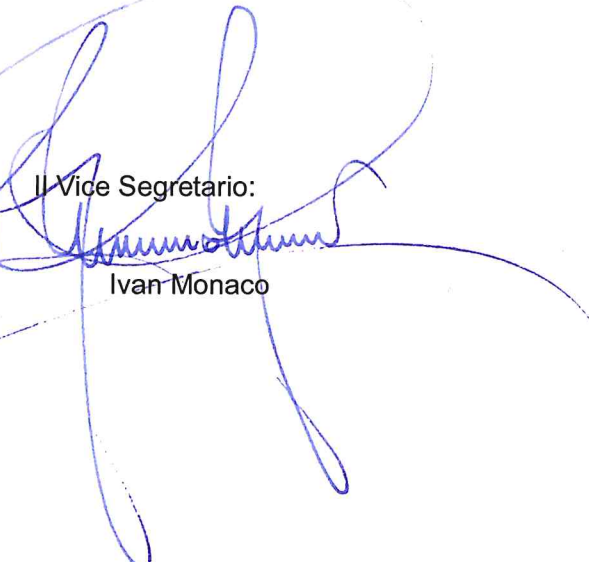
Bissone, 28.08.2018.

Il Sindaco:

Andrea Incerti

PER IL MUNICIPIO



Il Vice Segretario:


Ivan Monaco

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della Gestione.
- (x) Commissione della Legislazione.

Allegate: tavola sinottica con le proposte di modifica del Regolamento sui rifiuti.

Tavola sinottica delle modifiche del Regolamento comunale sui rifiuti del 9 novembre 2015:

Versione attuale	Modifiche proposte
Art. 18 Principio copertura dei costi Le tasse sono calcolate in modo da coprire tra il 70% ed il 100% dei costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti, nonché altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione ed un ammortamento adeguati del capitale investito.	Art. 18 Principio 1. Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia, come pure nei termini del presente Regolamento. 2. Le tasse si suddividono in tre tipologie: tassa base, tassa sul quantitativo e altre tasse causali. 3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito contabile interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili agli utenti.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 18): In ossequio ai disposti degli artt. 18 e 18a/b/c LALPAmb del 24.03.2004, viene ricodificato l'art. 18 del Regolamento comunale, introducendo una delega al Municipio per stabilite in via d'Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti, suddividendo le categorie dei tributi e definendo il principio della copertura dei costi. La copertura dei costi del servizio contabile dev'essere, nel medio termine, pari al 100%, riservata la deduzione dei costi non imputabili agli utenti (ad esempio quelli dei cestini pubblici comunali, quelli prodotti dal Comune e le sue aziende, ecc.), dove viene registrato uno specifico importo tramite accredito interno.	
Art. 19 Tasse di raccolta 1. Le tasse per il servizio di raccolta dei vari rifiuti sono stabilite dal Municipio mediante apposita Ordinanza sulla base del tariffario allegato al presente Regolamento come inserto A, che è parte integrante dello stesso. 2. La tassa base è dovuta dalle persone fisiche residenti nel Comune e dalle attività economiche operative sul territorio giurisdizionale di Bissonne al momento della fatturazione. Essa è interamente dovuta, anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile. 3. Nel caso di interruzione o sospensione del servizio l'utente non ha diritto ad una proporzionale riduzione della tassa ed è escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti.	Art. 19 Natura delle tasse a) tassa base: 1. La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente: a) quelli amministrativi e del personale; b) d'informazione e sensibilizzazione; c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate; d) d'investimento; e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti. 2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza

4. Le tasse per il servizio di raccolta dei rifiuti si intendono IVA esclusa.

o dall'intensità di fruizione del servizio comunale.

3. La tassa base è definita entro i seguenti limiti:

Utenze	Minimo CHF	in Massimo CHF
economie domestiche	50.00	200.00
persone giuridiche	100.00	800.00
posto a sedere (ai sensi LEAR)	1.00	3.00

4. Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti, nonché della quantità stimata degli stessi.
5. Le tasse per il servizio di raccolta dei rifiuti si intendono IVA esclusa.

**b) tassa sul
quantitativo**

b) Tassa sul quantitativo:

1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili contenuti negli imballaggi ufficiali, compresi i costi di produzione e di distribuzione degli imballaggi medesimi, IVA inclusa.
2. Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
3. Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.
4. Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza comprovati da un certificato medico è fornito un adeguato numero d'imballaggi a titolo gratuito, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
5. Agli alberghi turistici che dispongono di un adeguato sistema

di raccolta differenziata dei rifiuti e che sensibilizzano adeguatamente i propri clienti, il Municipio può concedere come incentivo un quantitativo d'imballaggi a titolo gratuito fino ad un importo in valore di CHF 250.00.

c) altre tasse
causali

c) Altre tasse causali:

1. Per lo smaltimento degli scarti vegetali, il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

	Minimo CHF	in Massimo CHF
Sacco	1.00	4.00
Metro cubo	20.00	50.00

2. Le tasse sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite Ordinanza.

OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 19):

Sempre sulla scorta delle novelle modifiche di Legge cantonale (art. 18 e ss LALPAmb), vengono specificate, nell'art. 19 del Regolamento, le categorie di tasse prelevate dal Comune.

Tassa base: questo tributo viene imposto a tutte le categorie di utenti, fatte salve le esenzioni e/o facilitazioni previste dal Regolamento. Esso è destinato a finanziare i costi fissi di gestione del servizio comunale di natura obbligatoria, ovvero quelli amministrativi e del personale, d'informazione e sensibilizzazione, di raccolta dei RSU (trasporto e non smaltimento) e delle raccolte separate (trasporto + smaltimento), quelli d'investimento e gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

L'assoggettamento a questa tassa base è dato a tutte le categorie di utenti (persone fisiche e giuridiche), indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità di fruizione del servizio comunale. Questa disposizione è in linea con la giurisprudenza in materia, la quale ha sottolineato che, se in via di massima le tasse di utilizzazione possono essere prelevate solo proporzionalmente all'effettivo uso, vi è un'eccezione quando si tratta, come nel caso di un servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, d'installazioni la cui utilizzazione è obbligatoria. In questo caso per l'Autorità comunale è lecito prelevare la tassa anche presso chi non utilizza il servizio o lo utilizza solo occasionalmente, poiché trattasi di un servizio che l'ente pubblico è tenuto a mantenere efficiente, sopportandone i costi, anche in assenza di un'utilizzazione da parte del singolo utente e che anzi deve organizzare in maniera che sia pronto in qualsiasi momento ad evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi. Il presupposto fondamentale per prelevare una tassa di questo genere è, in fatti, l'esistenza di un'attività suscettibile di produrre rifiuti (riferimenti STA 52.2012.126 del 19.08.2013 in re P.; STA 52.2011.565 del 28 novembre 2012 in re Comune di C.; STA 52.2009.462 del 9 giugno 2010 in re Comune di V.; RtiD I-2005 no. 32).

Il tariffario, inserito all'interno dell'art. 19, anziché tramite allegato a sé stante, riprende essenzialmente tre categorie, le quali possono successivamente essere meglio articolate tramite la specifica Ordinanza d'applicazione.

Il tariffario prevede delle forchette che variano da CHF 50.00 a CHF 200.00 per le persone fisiche, da CHF 100.00 a CHF 800.00 per le persone giuridiche, da CHF 1.00 a CHF 3.00 per il numero di posti a sedere in virtù dell'autorizzazione LEAR rilasciata dalla competente Autorità cantonale per gli esercizi pubblici.

È importante sottolineare che per le persone giuridiche la tassa è determinata in via d'Ordinanza in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti, nonché della quantità stimata degli stessi (cfr. art. 19 lett. a) cifra 4 Regolamento).

Tassa sul quantitativo: questo tributo è l'effettiva novità del sistema di finanziamento della gestione dei rifiuti. Questo è determinato in funzione del volume di rifiuti prodotto ed è destinato a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei RSU contenuti negli imballaggi ufficiali, compresi i costi di produzione e di distribuzione degli imballaggi medesimi, IVA inclusa. Per imballaggi s'intende il sacco ufficiale comunale, che andrà a sostituire il tradizionale sacco nero. Il costo di questo sacco è determinato dal Consiglio di Stato, pertanto il nostro Regolamento rimanda semplicemente al diritto superiore (cfr. art. 19 lett. b) cifra 3 Rrifiuti).

All'interno di questa regolamentazione vengono introdotte delle disposizioni particolari per la fornitura di sacchi gratuiti, segnatamente per le persone con a carico bambini fino a 3 anni e/o con problemi d'incontinenza comprovati da un certificato medico. Pure agli esercizi alberghieri a norma della LEAR possono essere concessi un quantitativo di sacchi gratuiti sino ad un valore di CHF 250.00 all'anno, a condizione che dispongono di un adeguato sistema di raccolta differenziata e che sensibilizzano adeguatamente i propri clienti. Questo incentivo per gli alberghi è stato pensato per evitare di penalizzarli eccessivamente a causa di eventuali comportamenti sconvenienti dei loro clienti, che potrebbero aumentare il numero di sacchi RSU a discapito della differenziazione dei rifiuti. La competenza di definire l'applicazione di questo articolo è affidata al Municipio.

Altre tasse causali: l'art. 19 lett. c) del Regolamento specifica le altre tasse causali che il Comune può emanare in virtù dell'art. 18c LALPAmb. La Legge cantonale ammette la creazione di tasse ad hoc per il finanziamento dei costi legati allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti. In linea con la prassi previgente, viene ripresa la tassa per l'acquisto del sacco biodegradabile usato per lo smaltimento del verde, per contro si è esclusa l'introduzione di una specifica tassa per gli ingombranti, poiché la stessa è difficilmente applicabile, in considerazione che la raccolta viene effettuata tramite terzi, dove comunque il numero di casi che eccede il metro cubo è essenzialmente limitato. Per motivi di praticità questi costi legati agli ingombranti saranno quindi finanziati dalla tassa base. Anche per queste tasse, al Municipio viene conferita esplicita delega d'applicazione.

Art. 20
Disposizioni
particolari

1. Le tasse per il servizio dei rifiuti sono a carico degli utenti conformemente alle categorie stabilite dal tariffario ed in base al movimento del controllo abitanti.
2. Per i condomini (proprietà per piani) le bollette per le tasse dei singoli condomini verranno intimate all'amministrazione condominiale che provvederà a caricarle agli stessi.
3. Le società che hanno unicamente domicilio fiscale nel Comune possono essere esentate dal pagamento della tassa base se comprovano di non esercitare un'attività suscettibile di produrre rifiuti e di non avere a disposizione a titolo esclusivo un locale.

Art. 20
Esigibilità
della tassa
base

1. La tassa base è a carico delle utenze conformemente alle categorie stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
- ~~2. Per i condomini (proprietà per piani) le bollette per le tasse dei singoli condomini verranno intimate all'amministrazione condominiale che provvederà a caricarle agli stessi. (abrogato)~~
- ~~3. Le società che hanno unicamente domicilio fiscale nel Comune possono essere esentate dal pagamento della tassa base se comprovano di non esercitare un'attività suscettibile di produrre rifiuti e di non avere a disposizione a titolo esclusivo un locale. (abrogato)~~

4. La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse. 5. La tassa base per un'attività alberghiera è cumulabile a quella dell'annesso ristorante, se lo stesso è accessibile anche a terze persone. 6. Le altre strutture che forniscono prestazioni di vitto e/o alloggio sono equiparate agli esercizi alberghieri e di ristorazione.	4. La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse. 5. La tassa base per un'attività alberghiera è cumulabile a quella dell'annesso ristorante, se lo stesso è accessibile anche a terze persone. 6. Le altre strutture che forniscono prestazioni di vitto e/o alloggio sono equiparate agli esercizi alberghieri e di ristorazione.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 20): L'art. 20 cpv. 1 del Regolamento definisce la delega legislativa al Municipio di definire le categorie di utenti alla quale saranno attribuite le tasse indicate all'art. 19. Per quanto attiene all'abrogazione del cpv. 2, in considerazione che la tassa base è di natura obbligatoria, quindi è dovuta indipendentemente dall'utilizzazione o meno del servizio, il Municipio intende modificare la prassi in vigore, inviando la tassa rifiuti direttamente all'utente. L'esenzione delle società con domicilio fiscale nel Comune (cpv. 3) è spostato, per competenza, nel titolo V.	
Art. 22 Altri emolumenti 1. Per prestazioni speciali o particolari fornite dall'Amministrazione comunale all'utenza, il Municipio può prelevare una tassa amministrativa fino a CHF 200.00 e recuperare le spese effettive del servizio. 2. Per la vendita dei sacchi ecologici per gli scarti vegetali il prezzo è fissato dal Municipio tramite Ordinanza, da un minimo di CHF 0.00 ad un massimo di CHF 4.00.	Art. 22 Altri emolumenti 1. Per prestazioni speciali o particolari fornite dall'Amministrazione comunale all'utenza, il Municipio può prelevare una tassa amministrativa fino a CHF 200.00 e recuperare le spese effettive del servizio. 2. Per la vendita dei sacchi ecologici per gli scarti vegetali il prezzo è fissato dal Municipio tramite Ordinanza, da un minimo di CHF 0.00 ad un massimo di CHF 4.00. (abrogato)
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 22): Semplice adeguamento, la tassa sul sacco per il verde viene riportata all'art. 19 lett. c) del Regolamento.	
Art. 23 Modalità di riscossione ed esecutività 1. La tassa base viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.	Art. 23 Modalità di riscossione ed esecutività 1. La tassa base viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione. In caso di: trasferimento di domicilio/sede, vendita/acquisto di proprietà, cessazione/inizio attività, la tassa viene prelevata pro

2. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento. 3. Il Municipio è competente per definire tramite Ordinanza le modalità di riscossione. 4. Le decisioni che stabiliscono le tasse del presente Regolamento, una volta crescite in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo l'art. 80 LEF.	rata temporis. 2. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora del 5% annuo a partire dalla notifica della diffida di pagamento. 3. Il Municipio è competente per definire tramite Ordinanza le modalità di riscossione. 4. Le decisioni che stabiliscono le tasse del presente Regolamento, una volta crescite in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo l'art. 80 LEF.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 23): Le modalità di riscossione vengono modificate, inserendo il prelevamento pro-rata temporis. Questo permette all'Amministrazione comunale di fatturare la tassa base in ogni momento sulla base delle mutazioni legate alla proprietà ed al controllo abitanti (persone fisiche e giuridiche). Il rimborso delle tasse ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 del Regolamento, non avviene in modo automatico, ma solo su richiesta dell'utente. Infine viene stabilito l'interesse di mora del 5% in linea con il Codice svizzero delle obbligazioni (CO) e del Regolamento cantonale tipo.	
TITOLO V ESENZIONI	TITOLO V ESENZIONI E FACILITAZIONI
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (titolo V): Semplice adeguamento.	
Art. 24 Casistiche 1. Sono esenti dalla tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti il Comune, le sue aziende ed i suoi servizi. 2. Sono pure esenti tutte le persone che sono al beneficio della prestazione complementare ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) ed i beneficiari di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'assistenza sociale (LAS).	Art. 24 Casistiche 1. Sono esenti dalle tasse del presente Regolamento il Comune, le sue aziende ed i suoi servizi. 2. Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere: a) l'esenzione o la riduzione della tassa base; b) la fornitura periodica gratuita di un numero adeguato di sacchi ufficiali.

	3. Sono pure esenti tutte le persone che sono al beneficio della prestazione complementare ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) ed i beneficiari di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'assistenza sociale (LAS). (abrogato) 4. Le società che hanno unicamente domicilio fiscale nel Comune possono essere esentate dal pagamento della tassa base, se comprovano di non esercitare un'attività suscettibile di produrre rifiuti e di non avere a disposizione a titolo esclusivo un locale. 5. Il Municipio può esentare dalla tassa base gli enti di diritto pubblico oppure i gremi od enti di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici. 6. Restano riservati gli aiuti previsti dal Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 30 marzo 2015.
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 24): Viene totalmente rivisto l'art. 24 cpv. 2 del Regolamento. Al posto di codificare in maniera esplicita l'esenzione per i beneficiari di prestazioni LPC e LAS, la nuova formulazione permette al Municipio, tramite delega legislativa, di stabilite generalmente mediante Ordinanza Municipale delle esenzioni o facilitazioni per la tassa base, come pure la fornitura gratuita di sacchi. All'interno di questo articolo viene pure codificata la possibilità di esentare dalla tassa base gli enti di diritto pubblico oppure i gremi od enti di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici, come ad esempio le associazioni del paese. Infine si introduce un rimando per l'erogazione di eventuali aiuti stabiliti dal Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 30.03.2015.	
Art. 25 Disposizioni esecutive 1. Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare: a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta; b) le modalità di esposizione dei rifiuti; c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori; d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche; e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente; f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro; g) la raccolta degli scarti vegetali; h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.	Art. 25 Disposizioni esecutive 1. Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare: a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta; b) le modalità di esposizione dei rifiuti; c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori; d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche; e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente; f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro; g) la raccolta degli scarti vegetali; h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali;

	i) i divieti di consegna ai servizi comunali di neofite invasive ai sensi dell’Allegato 2 OEDA. (aggiunta)																	
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 25): Viene aggiunto il divieto di consegna di neofite invasive ai sensi della legislazione federale in materia (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. i) del Regolamento).																		
NUOVO ARTICOLO.	Art. 33a Disposizioni transitorie La nuova tassa base del Regolamento comunale sui rifiuti del 09.11.2015 entra in vigore a tutti gli effetti il 1° gennaio 2020. Transitoriamente per l’anno 2019 resta applicabile la tassa base previgente di cui al tariffario, allegato A, del Regolamento comunale per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti del 03.10.1991.																	
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (art. 33a): La disposizione transitoria permette all’Amministrazione comunale di garantire il corretto trapasso dei dati nel corso del 2019, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento e della relativa ratifica cantonale, al fine di garantire la corretta imposizione della nuova tassa base, la quale interesserà un numero maggiore di utenze, rispetto al sistema attuale. La nuova imposizione sarà regolarmente avviata con l’inizio dell’anno civile 2020.																		
Allegato: inserto A (art. 19 cpv. 1 del Regolamento comunale sui rifiuti)	ABROGATO.																	
TARIFFARIO per la tassa base di raccolta e di eliminazione dei rifiuti																		
<table><tr><td>Genere</td><td>Minimo (in CHF)</td><td>Massimo (in CHF)</td></tr><tr><td>Economie domestiche composte da una sola persona</td><td>80.00</td><td>180.00</td></tr><tr><td>Economie domestiche composte da due o più persone</td><td>160.00</td><td>400.00</td></tr><tr><td>Case ed appartamenti di vacanza, residenze secondarie</td><td>160.00</td><td>400.00</td></tr><tr><td>Alberghi, esercizi pubblici</td><td>400.00</td><td>5'000.00</td></tr><tr><td>Negozi, artigiani, commerci, uffici ed altri</td><td>240.00</td><td>4'000.00</td></tr></table>		Genere	Minimo (in CHF)	Massimo (in CHF)	Economie domestiche composte da una sola persona	80.00	180.00	Economie domestiche composte da due o più persone	160.00	400.00	Case ed appartamenti di vacanza, residenze secondarie	160.00	400.00	Alberghi, esercizi pubblici	400.00	5'000.00	Negozi, artigiani, commerci, uffici ed altri	240.00
Genere	Minimo (in CHF)	Massimo (in CHF)																
Economie domestiche composte da una sola persona	80.00	180.00																
Economie domestiche composte da due o più persone	160.00	400.00																
Case ed appartamenti di vacanza, residenze secondarie	160.00	400.00																
Alberghi, esercizi pubblici	400.00	5'000.00																
Negozi, artigiani, commerci, uffici ed altri	240.00	4'000.00																

Altri	80.00	1'000.00
Beneficiari della prestazione complementare AVS/AI ai sensi della LPC o della prestazione assistenziale ai sensi della LAS	Esenti	
IVA esclusa.		
OSSERVAZIONI ALLA MODIFICA (tariffario, allegato A):		
Il tariffario viene totalmente abrogato e stralciato, essendo ripreso all'interno dell'art. 19 del Regolamento.		